

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

(2000/C 365 E/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 385 def. — 2000/0189(COD)

(Presentata dalla Commissione il 25 agosto 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾ richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e particolarmente del diritto alla vita privata, al fine di garantire la libera circolazione dei dati personali nella Comunità.
- (2) La riservatezza nelle comunicazioni è garantita sulla base degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, in particolare dalla convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalle costituzioni degli Stati membri.
- (3) La direttiva 97/66/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, ha tradotto i principi enunciati dalla direttiva 95/46/CE in norme specifiche per il settore delle telecomunicazioni. La direttiva 97/66/CE deve essere adeguata agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, in guisa da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate.

- (4) Nelle reti pubbliche di comunicazioni della Comunità è in atto l'introduzione di nuove tecnologie digitali avanzate che pongono esigenze specifiche con riguardo alla tutela dei dati personali e della vita privata degli utenti. Lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di comunicazioni elettroniche. L'accesso alle reti digitali mobili è ormai a disposizione e alla portata di un vasto pubblico. Queste reti digitali hanno grandi capacità e possibilità di trattare i dati personali. Il positivo sviluppo transfrontaliero di questi servizi dipende in parte dalla fiducia che essi riscuoteranno presso gli utenti in relazione alla loro capacità di tutelare la loro vita privata.
- (5) L'Internet ha sconvolto le tradizionali strutture del mercato fornendo un'infrastruttura mondiale comune per la fornitura di tutta una serie di servizi di comunicazioni elettroniche. I servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso l'Internet aprono nuove possibilità agli utenti ma rappresentano anche nuovi pericoli per i loro dati personali e la loro vita privata.
- (6) Nel settore delle reti pubbliche di comunicazione occorre dettare disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specificamente finalizzate a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e gli interessi legittimi delle persone giuridiche, con particolare riferimento ai rischi insiti nell'accresciuta capacità di memorizzazione e trattamento dei dati relativi agli abbonati e agli utenti.
- (7) Occorre armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali, della vita privata nonché degli interessi legittimi delle persone giuridiche nel settore delle comunicazioni elettroniche affinché non sorgano ostacoli nel mercato interno delle comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'articolo 14 del trattato. L'armonizzazione deve limitarsi alle prescrizioni strettamente necessarie per garantire che non vengano ostacolate la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di comunicazione tra Stati membri.
- (8) È opportuno che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, come pure gli organi comunitari competenti, cooperino all'introduzione e allo sviluppo delle tecnologie pertinenti laddove ciò sia necessario per realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva, tenuto debito conto dell'obiettivo di ridurre al minimo il trattamento dei dati a carattere personale e di utilizzare dati anonimi o pseudonimi nella misura del possibile.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ Direttiva 97/66/CE, GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

- (9) Nel settore delle telecomunicazioni elettroniche trova applicazione la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente disciplinati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del controllore e i diritti delle persone fisiche. La direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di comunicazione non accessibili al pubblico.
- (10) La presente direttiva, analogamente a quanto fa la direttiva 95/46/CE, prescinde dagli aspetti della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono soggette al diritto comunitario. Spetta agli Stati membri prendere i provvedimenti che ritengono necessari per tutelare la pubblica sicurezza, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'effettiva applicazione della legge penale. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni telefoniche legali per ciascuno di tali scopi.
- (11) Gli abbonati di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico possono essere persone fisiche o persone giuridiche. La presente direttiva, integrando la direttiva 95/46/CE, mira a tutelare i diritti fondamentali delle persone fisiche e in particolare il loro diritto alla vita privata, nonché gli interessi legittimi delle persone giuridiche. Essa non può in alcun caso avere l'effetto di obbligare gli Stati membri ad estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche, tutela che è assicurata dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
- (12) L'osservanza di alcuni obblighi relativi all'indicazione ed alla limitazione dell'indicazione della linea chiamante e collegata e al trasferimento automatico di chiamate a linee collegate a centrali analogiche non deve essere resa obbligatoria in casi specifici in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato. È importante che le parti interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla Commissione.
- (13) I fornitori di servizi devono prendere misure adeguate per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti, se necessario congiuntamente al fornitore della rete, e devono informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete. Tali rischi possono presentarsi segnatamente per i servizi di comunicazioni elettroniche su una rete aperta come l'Internet. È di particolare importanza per gli utenti e gli abbonati di tali servizi essere pienamente informati dal loro fornitore di servizi dell'esistenza di rischi alla sicurezza al di fuori della portata dei possibili rimedi esperibili dal fornitore stesso. I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico su Internet devono informare gli utenti e gli abbonati delle misure che questi ultimi possono prendere per proteggere la sicurezza delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso di particolari tipi di programmi o tecniche di criptaggio. La sicurezza viene valutata alla luce dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE.
- (14) Occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni - compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo - realizzate attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazione elettronica accessibili al pubblico. La legislazione di alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni.
- (15) I dati relativi agli abbonati sottoposti a trattamento per stabilire i collegamenti e per trasmettere informazioni contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche che hanno diritto al rispetto della loro corrispondenza. Devono inoltre essere tutelati gli interessi legittimi delle persone giuridiche. Tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la prestazione del servizio ai fini della fatturazione e del pagamento per l'interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato. Qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati che il fornitore dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei propri servizi di comunicazioni elettroniche o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzata soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico circa la natura dei successivi trattamenti che egli intende effettuare e circa il diritto dell'abbonato di non dare o di revocare il proprio consenso a tale trattamento. I dati relativi al traffico utilizzati per la commercializzazione dei propri servizi di comunicazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto devono inoltre essere cancellati o resi anonimi dopo che il servizio è stato fornito. I fornitori dei servizi hanno l'obbligo di informare sempre i loro abbonati riguardo alla natura dei dati che stanno sottoponendo a trattamento, nonché agli scopi e alla durata del trattamento stesso.
- (16) L'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio e, al tempo stesso, può mettere in pericolo l'intimità della vita privata degli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico. Pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di specifiche opzioni, ad esempio possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo o rigorosamente privato ai servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, per esempio carte telefoniche o possibilità di pagamento con carta di credito.

- (17) Nelle reti mobili digitali i dati relativi all'ubicazione, che consentono di determinare la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente mobile vengono sottoposti a trattamento in modo da consentire la trasmissione di comunicazioni. Tali dati sono quelli relativi al traffico di cui all'articolo 6. Tuttavia, in aggiunta ad essi, le reti mobili digitali possono avere la capacità di trattare dati relativi all'ubicazione che possiedono un grado di precisione molto maggiore di quello necessario per la trasmissione delle comunicazioni e che vengono utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto, come i servizi che forniscono informazioni individuali sul traffico e radioguida. Il trattamento di dati siffatti ai fini della fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzato soltanto previo esplicito consenso dell'abbonato. Anche in questo caso, tuttavia, gli abbonati devono disporre, gratuitamente, di un mezzo semplice per bloccare temporaneamente il trattamento dei dati relativi alla loro ubicazione.
- (18) Con riguardo all'identificazione della linea chiamante è necessario tutelare il diritto dell'autore della chiamata di eliminare l'indicazione della linea dalla quale si effettua la chiamata, nonché il diritto del chiamato di respingere chiamate da linee non identificate. In casi specifici possono esservi giustificati motivi per disattivare la soppressione dell'indicazione della linea chiamante. Alcuni abbonati, in particolare le linee di assistenza e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti. Con riferimento all'identificazione della linea collegata, è necessario tutelare il diritto e l'interesse legittimo del chiamato a sopprimere l'indicazione della linea alla quale il chiamante è realmente collegato, in particolare in caso di chiamate trasferite. I fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico devono informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete dell'indicazione della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti in base all'identificazione della linea chiamante e collegata, come pure delle opzioni disponibili per la salvaguardia della vita privata. Ciò permetterà agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui possono avvalersi a tutela della loro vita privata. Le opzioni per la salvaguardia della vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono configurarsi altresì come un servizio disponibile su richiesta rivolta al fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.
- (19) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che può essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri e, in tali casi, l'abbonato deve avere la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano inoltrate sul suo terminale, mediante una semplice richiesta al fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.
- (20) Gli elenchi degli abbonati ai servizi di comunicazioni elettroniche sono pubblici ed ampiamente distribuiti. Al rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche postulano, per gli abbonati, il diritto di determinare se i loro dati personali possono essere pubblicati in un elenco e, in caso affermativo, quali. È opportuno che i fornitori di elenchi pubblici informino gli abbonati che vi figurano degli scopi dell'elenco stesso e di ogni specifico impiego che possa essere fatto delle versioni elettroniche degli elenchi pubblici, in particolare mediante le funzioni di ricerca incorporate nel software, come ad esempio le funzioni di ricerca inversa che consentono agli utenti dell'elenco di risalire al nome e all'indirizzo dell'abbonato in base al solo numero telefonico.
- (21) Occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dalle interferenze nella loro vita privata mediante chiamate, telefax, messaggi elettronici ed altre forme di comunicazione a fini di commercializzazione diretta. Gli Stati membri possono limitare tale tutela agli abbonati che siano persone fisiche.
- (22) Le funzionalità necessarie per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica possono essere incorporate nella rete o in una parte qualsiasi dell'apparecchiatura terminale dell'utente, compreso il software. La tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico dev'essere indipendente dalla configurazione delle varie componenti necessarie a fornire il servizio e dalla distribuzione delle necessarie funzionalità tra queste componenti. La direttiva 95/46/CE contempla tutti i tipi di trattamento dei dati personali, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. L'esistenza di norme specifiche per i servizi di comunicazione elettronica, oltre che di norme generali per le altre componenti necessarie per la fornitura di tali servizi, non sempre agevola la tutela dei dati personali e della vita privata in modo tecnologicamente neutrale. Può essere pertanto necessario adottare provvedimenti che prescrivano ai fabbricanti di taluni tipi di apparecchiature impiegate per i servizi di comunicazioni elettroniche di costruire il loro prodotto in modo da incorporarvi dispositivi che garantiscano la tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato. L'adozione di tali provvedimenti a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, nonché al reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾, avrà l'effetto di armonizzare l'introduzione nelle apparecchiature per comunicazioni elettroniche di determinate caratteristiche tecniche volte a tutelare i dati secondo modalità compatibili con il buon funzionamento del mercato unico.
- (23) In particolare, analogamente a quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono poter limitare il contenuto, in determinate circostanze, degli obblighi e dei diritti degli abbonati, ad esempio garantendo che il fornitore di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico, ai fini della prevenzione o dell'accertamento di reati o della sicurezza dello Stato, possa disattivare in base alla normativa nazionale la soppressione dell'indicazione della linea chiamante.

⁽¹⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(24) La normativa nazionale deve prevedere la possibilità di adire gli organi giurisdizionali, nei casi in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati. Si debbono applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non ottemperi alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.

(25) Nel campo di applicazione della presente direttiva è opportuno ricorrere all'esperienza del «gruppo per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali», istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

(26) Allo scopo di agevolare l'osservanza della presente direttiva, sono necessarie alcune disposizioni specifiche per il trattamento dei dati già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali emanate in attuazione alla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente direttiva armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per garantire la libera circolazione di tali dati e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che siano persone giuridiche.

3. La presente direttiva non si applica alle attività esulanti dal campo di applicazione del trattato CE, quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea né, comunque, alle attività riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compresa la prosperità economica dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrino nel diritto penale.

Articolo 2

Definizioni

Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE ed alla direttiva 2001/././CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «utente»: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi

privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

b) «dati relativi al traffico»: ogni dato sottoposto a trattamento nel corso o ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica;

c) «dati relativi all'ubicazione»: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchio terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

d) «comunicazione»: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico;

e) «chiamata»: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione nelle due direzioni in tempo reale.

Articolo 3

Servizi interessati

1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni nella Comunità.

2. Gli articoli 8, 10 e 11 si applicano alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un onere economico sproporzionato, alle linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 risulta tecnicamente impossibile o richieda un onere economico sproporzionato.

Articolo 4

Sicurezza

1. Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico deve prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei loro costi di realizzazione, dette misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente.

2. Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi.

*Articolo 5***Riservatezza delle comunicazioni**

1. Gli Stati membri garantiscono, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti e senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando tali persone vi siano legalmente autorizzati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1.

2. Il paragrafo 1 non preclude la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico, che venga effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.

*Articolo 6***Dati relativi al traffico**

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati per trasmettere una comunicazione e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazioni devono essere cancellati o resi anonimi al termine della trasmissione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. I dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento. Tale trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.

3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura all'abbonato di servizi a valore aggiunto, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, sempre che l'abbonato abbia dato il suo consenso.

4. Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato sulla natura dei dati relativi al traffico che vengono sottoposti al trattamento ai fini enunciati ai paragrafi 2 e 3, nonché sulla durata del trattamento.

5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori delle reti e dei servizi pubblici di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazioni elettroniche propri del fornitore. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.

6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà delle autorità competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie ed in particolare di quelle attinenti all'interconnessione e alla fatturazione.

*Articolo 7***Fatturazione dettagliata**

1. Gli abbonati hanno diritto di ricevere fatture non dettagliate.

2. Gli Stati membri applicano norme nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che utenti e abbonati possano disporre, per le comunicazioni e per i pagamenti, di sufficienti modalità alternative che tutelino maggiormente la vita privata.

*Articolo 8***Indicazione della linea chiamante e collegata e relative limitazioni**

1. Qualora sia disponibile l'indicazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'indicazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Qualora sia disponibile l'indicazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuitamente per ogni ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire l'indicazione delle chiamate entranti.

3. Qualora sia disponibile l'indicazione della linea chiamante e tale indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se l'indicazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Qualora sia disponibile l'indicazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'indicazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle chiamate provenienti dalla Comunità e dirette verso paesi terzi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da paesi terzi.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia disponibile l'indicazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico informi quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

*Articolo 9***Dati relativi all'ubicazione**

1. Se le reti di comunicazione elettronica sono in grado di eseguire il trattamento di dati relativi all'ubicazione degli utenti o abbonati ai loro servizi, diversi dai dati relativi al traffico, tali dati possono essere sottoposti a trattamento soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi alla localizzazione che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati vengano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

2. Se hanno dato il consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, l'utente e l'abbonato devono continuare ad avere la possibilità di negare, in via temporanea, gratuitamente e mediante una funzione semplice, il trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

3. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione ai sensi di paragrafi 1 e 2 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità del fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto, e deve essere circoscritto a quanto è strettamente necessario per la fornitura di quest'ultimo.

*Articolo 10***Deroghe**

Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure in base alle quali il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico

- a) possa annullare, in via temporanea, la soppressione dell'indicazione della linea chiamante a richiesta di un abbonato che chieda l'identificazione di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico;
- b) possa annullare la soppressione dell'indicazione della linea chiamante e possa sottoporre a trattamento i dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro (in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco), affinché questi possano reagire a tali chiamate.

*Articolo 11***Trasferimento automatico della chiamata**

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun abbonato abbia la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale da parte di terzi.

*Articolo 12***Elenchi degli abbonati**

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati siano informati gratuitamente in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi;

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano la possibilità di decidere gratuitamente se i loro dati personali - e, nell'affermativa, quali - debbano essere riportati negli elenchi pubblici, sempreché tali dati siano pertinenti per gli scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente all'inclusione negli elenchi pubblici.

*Articolo 13***Chiamate indesiderate**

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso il loro previo consenso.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le chiamate indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle chiamate indesiderate.

Articolo 14

Caratteristiche tecniche e normalizzazione

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolarne l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.

2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso la prescrizione di caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

3. All'occorrenza, la Commissione adotta misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali incorporino i dispositivi di protezione necessari per garantire la tutela dei dati personali e della vita privata di utenti e abbonati, in conformità con la direttiva 1999/5/CE e con la decisione 87/95/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 15

Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 5, all'articolo 6, all'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica.

2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, alle responsabilità e alle sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.

3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della

direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della stessa direttiva 95/46/CE anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

L'articolo 12 non si applica agli elenchi cartacei o presentati su altri supporti pubblicati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

Articolo 17

Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.